Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 31 gennaio 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1189)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 25 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 351

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SABBADINI Soave nato a Rio Saliceto il 1° settembre 1916, partigiano combattente. — Scoperto ed accerchiato da forte pattuglia nemica nel corso di una azione isolata ed invitato ad arrendersi, impegnava combattimento con supremo sprezzo del pericolo. Crivellato di colpi, cadeva al suolo esanime. — Budrione di Modena, 12 marzo 1945.

(183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 2095.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Casalpusterlengo (Milano).

N. 2095. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Casalpusterlengo (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 2096.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale « Medaglie d'Oro » di Rho (Milano).

N. 2096. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale « Medaglie d'Oro », di Rho (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. 2097.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Renato Fucini » di Roma.

N. 2097. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Renato Fucini », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 2098.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Aurelio Saffi » di Bologna.

N. 2098. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Aurelio Saffi », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2099.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi » di Napoli-Ponticelli.

N. 2099. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi » di Napoli-Ponticelli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1960, registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 132, con il quale, a decorrere dalla data del decreto medesimo e per la durata di un triennio, venne costituito il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sussidi audiovisivi;

Considerato che il predetto Consiglio di amministrazione è cessato di carica per il compiuto triennio;

Vedute le designazioni all'uopo formulate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' costituito per tre anni, a far tempo dalla data del presente decreto, il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi nel modo seguente:

Badaloni on. dott.ssa Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

Caiazza dott. Domenico, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Dell'Olio prof. Giuseppe, preside del Liceo-ginnasio « Virgilio » di Roma;

Scicluna dott. Annibale, ispettore generale in rappresentanza della Direzione generale dello spettacolo (Ministero del turismo e dello spettacolo);

Fioravanti dott. Leonardo, direttore del Centro sperimentale di cinematografia, in rappresentanza degli Enti cinematografici vigilati dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Santini dott. Andrea, ispettore generale del Tesoro, rappresentante del Ministero del tesoro;

Guaraldo dott. Luciano, direttore del Radio corriere, tecnico della cinematografia didattica e scientifica;

Sala prof. Giuseppe, direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, con voto consultivo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1963

SEGNI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 70 Pubblica istruzione, n. 315

(975)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 7 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il decreto ministeriale 16 luglio 1960, con cui è stato costituito, a decorrere dalla data medesima e fino a tutto il 12 maggio 1963 il Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Considerato che il predetto Collegio dei revisori dei conti è cessato di carica per compiuto triennio;

Sentiti il Ministero del tesoro e la Corte dei conti per la nomina dei membri effettivi e supplenti nel nuovo Collegio dei revisori dei conti del Centro predetto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino a tutto il 12 maggio 1966 il Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, istituito con la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, è composto come segue:

Vodret dott. Giorgio, primo referendario della Corte dei conti, membro effettivo;

Ciardullo dott.ssa Giovanna, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Bandiera dott. Emilio, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, membro effettivo;

Contenti dott. Antonio, referendario della Corte dei conti, membro supplente;

Maravigna rag. Arcangelo, consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione, membro supplente;

Passi rag. Armando, consigliere di 3ª classe, in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione, membro supplente.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: GUI

(976)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.

Modifiche alla composizione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 7 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il decreto ministeriale 13 maggio 1963, con cui è stato costituito, a decorrere dalla data medesima e fino a tutto il 12 maggio 1966, il Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduta la nota n. 8785/9 del 12 novembre 1963, con la quale il presidente della Corte dei conti designa, quale componente effettivo del Collegio predetto in sostituzione del dott. Giorgio Vodret, recentemente assegnato alla Delegazione regionale della Corte di Torino, il primo referendario dott. Antonio Contenti, già componente supplente del Collegio medesimo, ed, in sostituzione del dott. Contenti, il referendario dottor Silvio Celeste;

Decreta:

A decorrere dal 12 novembre 1963 e per il restante periodo del triennio in corso sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi il dott. Antonio Contenti, primo referendario presso la Corte dei conti, in qualità di componente effettivo, in sostituzione del dottor Giorgio Vodret, ed il dott. Silvio Celeste, referendario presso la Corte predetta, in qualità di componente supplente del Collegio medesimo, in sostituzione del dott. Antonio Contenti.

Roma, addì 16 novembre 1963

Il Ministro: GUI

(977)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari n. 3254, datata 15 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Filigheddu Giovanni, presidente della citata Commissione e il dott. Bertolino Antonio, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Casula Mario e il dottore Demurtas Bruno;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Casula Mario e il dott. Demurtas Bruno sono nominati: il primo, presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Filigheddu Giovanni e del dott. Bertolino Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(801)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commisisone provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 1722, datata 16 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il signor Ganau Mario, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., con il dott. Borgomeo Luca;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Borgomeo Luca è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Ganau Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(807)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Intercomunale del Latte di Napoli », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, con il quale gli amministratori e i sindaci della Società cooperativa « Consorzio Intercomunale del Latte di Napoli », con sede in Napoli, sono stati revocati ed il dott. Fernando Cionni è stato nominato commissario governativo dell'Ente per il periodo di sei mesi;

Viste le relazioni del predetto commissario dalle quali risulta la impossibilità della normalizzazione della situazione amministrativa della Cooperativa, le cui attività non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio Intercomunale del Latte di Napoli », con sede in Naopli, costituita in data 17 aprile 1934 per atto del notaio dott. Sica, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Giuseppe Gesuè è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(815)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Italcementi » - Fabbriche Riunite Cemento, società per azioni, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento - Società per azioni, con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: Villa di Serio (Bergamo), Genova, Trieste, Senigallia (Ancona), Tregnago (Verona), Comenduno (Bergamo), Ponte Nembro (Bergamo), Olmo al Brembo (Bergamo), Ponte Piazzolo (Mezzoldo - prov. Bergamo), Ponte Del-

l'Acqua (Bergamo), Vaprio d'Adda (Milano), Palazzolo sull'Oglio (Brescia), Roccavione (Cuneo), Borgo San Dalmazzo (Cuneo), S. Andrea (Treviso), Serravalle (Treviso), Dezzo (Bergamo), Mazzunno (Brescia), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento - Società per azioni, con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(1040)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1964.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che la Società Finanziaria Italiana, società per azioni con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, capitale L. 1.000.000.000, versato, raccoglie risparmio tra il pubblico ed esercita il credito con mezzi provenienti da siffatta raccolta;

Ritenuto che essa è pertanto soggetta alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Visto l'art. 57, lettera *a*), ed articoli seguenti del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di provvedere per la tutela dei risparmiatori che hanno affidato la loro disponibilità alla menzionata Società;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(1190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caramanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Caramanico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(882)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Catignano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(883)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Civitaquana (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(884)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Civitella Casanova (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(885)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(886)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Villa Celiera (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 30 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,44	622,43	622,47	622,44	622,44	622,44	622,44	621,90	622,41	—
$ Can.	576,26	576,15	576,30	576,075	575,65	576,17	576,10	573 —	576,15	—
Fr. Sv.	144,16	144,175	144,165	144,1625	144,15	144,17	144,165	144,12	144,16	—
Kr. D.	90,05	90,05	90,07	90,05	90,05	90,05	90,0525	89,92	90,05	—
Kr. N.	86,95	86,93	86,96	86,93	87 —	86,93	86,9325	86,80	86,93	—
Kr. Sv.	120,01	119,925	119,95	119,93	119,90	119,99	119,94	119,85	119,98	—
Fol.	172,62	172,63	172,62	172,64	172,80	172,63	172,66	172,50	172,62	—
Fr. B.	12,49	12,497	12,5025	12,499	12,4975	12,50	12,498	12,35	12,49	—
Franco francese	127,01	127,02	127,04	127,0275	126,98	127,02	127,03	126,92	127,02	—
Lst	1741,45	1741,60	1741,50	1741,625	1741,55	1741,54	1741,70	1740,75	1741,52	—
Dm. occ.	156,62	156,61	156,63	156,60	156,62	156,62	156,595	153,52	156,61	—
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,10	24,10	24,07	24,10	—
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7175	21,65	21,73	—

Media dei titoli del 30 gennaio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,075
Redimibile 3,50 % 1934	89,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,475

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,44
1 Dollaro canadese	576,087
1 Franco svizzero	144,164
1 Corona danese	90,051
1 Corona norvegese	86,931
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	172,65
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	127,029
1 Lira sterlina	1741,662
1 Marco germanico	156,597
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,726

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 29 gennaio 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1, capitale L. 1.000.000.000 versato;

Dispone:

I signori: Elli dott. Giancarlo, Storoni avv. Vincenzo e Tesi rag. Ferdinando, sono nominati commissari straordinari a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1, capitale L. 1.000.000.000 versato; e i signori: Bianchi prof. Tancredi, Merlani prof. Carlo e Valetto dott. Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

I commissari straordinari e i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Governatore: CARLI

(1191)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 16 gennaio 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), in liquidazione coatta, il sig. Remo Santi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(1143)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a sei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1963 erano disponibili sessantaquattro posti nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato altresì che un decimo di detti posti deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a sei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di Storia medioevale e moderna; Paleografia e diplomatica; Biblioteconomia e bibliografia; Storia del diritto italiano, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III (via del Plebiscito, 107) - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate e fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio del 31 marzo 1964.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale Università o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Nelle domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

Materie di esame

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 200, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 200, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1964.

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1964
Registro n. 6, foglio 99.

(1073)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1963, avranno luogo a Roma, nell'Aula Magna del Collegio antoniano, viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30, dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1964.

(1146)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.